



Doc.

Capitolato di Polizza RCT - O Convenzione ANCI



CONTRAENTI / ASSICURATI	<p>ANCI Via dei Prefetti, 46 00186 Roma (RM) C.F. 80118510587</p> <p>IFEL Piazza di S. Lorenzo in Lucina, 26 00186 Roma (RM) C.F. 97413850583</p> <p>CITTALIA Via dei Prefetti, 46 00186 Roma (RM) C.F.08689441007</p> <p>COMUNICARE – ANCI COMUNICAZIONE ED EVENTI SRLU Via dei Prefetti, 46 00186 Roma (RM) C.F. 09917591001</p> <p>ANCIDIGITALE SPA Via dei Prefetti, 46 00186 Roma (RM) C.F. 15483121008</p>
DURATA DEL CONTRATTO	Dalle ore 00:00 del 01 Luglio 2024 Alle ore 24:00 del 30 Giugno 2028
TACITO RINNOVO	NO
RATEAZIONE DEL PREMIO	Il pagamento del premio sarà effettuato dal Contraente in rate semestrali alle scadenze del 30 Giugno e 31 Dicembre di ogni anno.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti
VALUTA	Tutti gli importi del presente Capitolato si intendono in EURO

ATTIVITA' ASSICURATA

Il tipo di attività sotto riportato per ogni società è puramente indicativo; per il dettaglio si farà riferimento a quanto riportato negli Atti costitutivi, Statuti, Decreti istitutivi o altri documenti ufficiali. Le attività sono esercitate ovunque, anche all'aperto, con i processi e le modalità necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati nei predetti documenti o in documenti ufficiali interni degli Enti.

L'assicurazione opera, perciò, nel suo complesso senza alcuna limitazione, salvo le esclusioni previste nelle Condizioni che seguono.

Sono altresì comprese nell'assicurazione le attività di carattere sociale, assistenziale e ricreativo.

ANCI: L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) è un'associazione senza scopo di lucro che tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle altre forme associative, delle Città metropolitane e di tutti gli enti di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza. Persegue i propri scopi ispirandosi a valori di autonomia, indipendenza e rappresentatività. In essa trovano sede e rappresentanza i principi di pari dignità e pluralismo espressione delle assemblee elettive locali.

IFEL: L'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) è una Fondazione istituita dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

IFEL porta avanti il ruolo di ente deputato ad assistere i Comuni in materia di finanza ed economia locale. Oltre a divenire la tecno-struttura di riferimento per la raccolta sistematica, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi ai tributi, la Fondazione opera come ente di ricerca e formazione attraverso la produzione di studi, analisi e proposte di innovazione normativa atte a soddisfare le istanze dei Comuni e dei cittadini. Il costante lavoro di ricerca e aggiornamento, in contesti come quelli della finanza e dell'economia locale che subiscono continui cambiamenti ed evoluzioni, caratterizza l'attività scientifica su cui si incentra l'impegno istituzionale di IFEL.

CITTALIA: Cittalia è la Fondazione dell'Anci dedicata a promuovere e diffondere la cultura dell'accoglienza, dell'integrazione e della cittadinanza, contribuendo a rafforzare il ruolo delle città nell'attuazione delle politiche sociali di inclusione/integrazione.

Cittalia, in quanto articolazione interna all'organizzazione amministrativa di ANCI, fornisce attività di supporto al Servizio Centrale, struttura di coordinamento del **SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione**, la cui gestione è affidata ad ANCI, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 1-sexies, c. 4, del d.l. n. 416/1989. Il Servizio Centrale ha compiti di informazione promozione, consulenza, monitoraggio e assistenza tecnica agli Enti Locali che sul territorio nazionale realizzano interventi di “accoglienza integrata” e compongono la rete del SAI

COMUNICARE – ANCI COMUNICAZIONE ED EVENTI SRLU: Comunicare, è la società di marketing istituzionale associativo, pubbliche relazioni, promozione, organizzazione eventi, manifestazioni e convegni del mondo ANCI.



ANCIDIGITALE SPA: Ancidigitale é la Società di servizi per i Comuni dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell'ACI Informatica. Progetta e fornisce servizi e soluzioni agli enti locali per incrementare la loro efficienza operativa e per adeguare le procedure e gli strumenti alle norme che cambiano.

MASSIMALI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata, per ciascuna delle Società, sino a concorrenza dei seguenti massimali:

Sezione I - Responsabilità Civile verso Terzi

- Per ogni sinistro € 15.000.000,00

Sezione II - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro

- Per ogni sinistro € 15.000.000,00
- Per ogni prestatore di lavoro infortunato € 2.500.000,00

FRANCHIGIE

Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti

Ogni sinistro danni a cose	200,00
salvo	
Danno biologico	nessuna
Inquinamento accidentale	3.000,00

Danni Patrimoniali Puri

Ogni sinistro	3.000,00
---------------	----------

LIMITI DI RISARCIMENTO

Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti

Interruzione o sospensione di attività	Compresa nel massimale senza alcun limite
Danni da incendio	1.000.000,00
Inquinamento accidentale	500.000,00
Cose in consegna e custodia, compresi i veicoli dei dipendenti e loro contenuto	500.000,00
Danni da cedimento o franamento del terreno	1.000.000,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	500.000,00
Parcheggi aziendali (atti vandalici sui veicoli dei dipendenti e di terzi, compresi i clienti)	2.500,00 per veicolo con il massimo di 100.000,00 per anno



Danni a cose in ambito lavori e sulle quali si eseguono i lavori	500.000,00
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate all'interno degli spazi interni e/o esterni nei quali viene svolta l'attività	500.000,00

Danni Patrimoniali Puri

Per sinistro / anno	500.000,00
---------------------	------------

RETRIBUZIONI ANNUE STIMATE (a titolo informativo)

ANCI	6.240.000,00
IFEL	3.285.378,00
CITTALIA	3.655.672,00
COMUNICARE – ANCI COMUNICAZIONE ED EVENTI SRLU	650.000,00
ANCIDIGITALE SPA	1.548.503,00

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO "FLAT" DI CONVENZIONE	€ 6.152,00
---	------------

PREMIO SEMESTRALE LORDO COMPLESSIVO "FLAT" DI CONVENZIONE	€ 3.076,00
--	------------

PREMESSA

Si precisa che per ogni Contraente/Assicurato viene emesso un certificato come da Allegato 1).

PRECISAZIONI

- Per “Azienda”, “Contraente” e “Assicurato” si deve intendere “Ente”.

DEFINIZIONI (in ordine alfabetico)

Nel testo che segue, ai sottoindicati termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- 1) **Appaltatore / Subappaltatore:** la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di tutta o parte dei lavori e/o dei servizi e/o delle attività.
- 2) **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- 3) **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- 4) **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- 5) **Committente:** il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
- 6) **Danno corporale (o lesioni personali):** morte, lesioni personali e pregiudizi economici che ne derivino, compresi il danno alla salute o biologico, il danno morale, esistenziale e simili.
- 7) **Danno materiale:** distruzione, deterioramento, perdita, alterazione, danneggiamento di cose e pregiudizi economici che ne derivino, intendendosi per "cose" anche gli animali.
- 8) **Evento:** avvenimento che è in grado di provocare un danno o che ha già arrecato un danno sulla cui base si fonda la copertura assicurativa.
- 9) **Franchigia:** l'importo che viene detratto dall'ammontare del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
- 10) **Indennizzo / Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- 11) **Inquinamento:** danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite, riconducibili all'attività dell'Assicurato.
- 12) **Limite di Indennizzo / Risarcimento / Massimale:** l'esborso massimo che, al netto di franchigie, scoperti e altre decurtazioni, la Società è tenuta a corrispondere per ciascun sinistro.
- 13) **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- 14) **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- 15) **Prestatori di lavoro:** tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, incluse quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato.



A titolo puramente esemplificativo e non limitativo nella definizione di cui sopra rientrano anche stagisti, tirocinanti, borsisti, contratti a termine, e simili.

- 16) **Retribuzioni Lorde:** tutto ciò che i prestatori di lavoro ricevono dall'Assicurato, a compenso dell'opera prestata, in denaro o in natura, al lordo di ogni trattenuta, nonché gli importi pagati dall'Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l'utilizzo di prestatori di lavoro.
- 17) **Scoperto:** la quota in percento dell'ammontare del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
- 18) **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa, salvo quanto diversamente disposto in relazione a specifiche Sezioni.
- 19) **Società (o "Compagnia"):** <Nome Compagnia> e le eventuali "Coassicuratrici".

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI

SEZIONE I - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un avvenimento verificatosi in relazione alle attività e lavorazioni ovunque da esso svolte comprese tutte le operazioni inerenti, accessorie, complementari e sussidiarie dell'attività stessa, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Sono altresì comprese le azioni di rivalsa esperite da INAIL, dall'INPS, da altri soggetti e/o altri istituti previdenziali e/o assistenziali per specifiche categorie.

Art. 2 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- limitatamente ai danni corporali, i dipendenti dell'Assicurato soggetti all'Assicurazione obbligatoria di legge che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- il legale rappresentante della Contraente.

Art. 3 – ESCLUSIONI

L'assicurazione di cui alla presente Sezione non comprende i danni:

- a) ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, in conformità alle norme della legge 24 Dicembre 1969 n. 990 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 973 del 24 Novembre 1970. Sono altresì esclusi i danni ai natanti e agli aeromobili;

- b) alle opere edili in costruzione;
- c) alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente ai danni configurabili come “necessari”;
- d) cagionati dalle opere ed installazioni in genere dopo la consegna al committente, da macchine, merci e prodotti fabbricati e/o lavorati dopo la consegna a terzi, salvo il rischio derivante dalla somministrazione di cibi e bevande;
- e) da truffa consumati o tentati;
- f) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate, limitatamente ai danni verificatisi negli spazi esterni nei quali viene svolta l'attività;
- g) cagionati da mezzi meccanici e macchine operatrici semoventi che siano condotti o azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni vigenti;
- h) da qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date;
- i) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- j) i danni da furto, salvo quanto diversamente convenuto ed indicato a questo titolo;
- k) derivanti da detenzione o impiego non autorizzati di esplosivi;
- l) direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti; sono tuttavia compresi i danni derivanti da detenzione e impiego di sostanze radioattive, tossiche, esplosive e similari, purché necessarie al funzionamento di macchinari e impianti di produzione, calcolo, elaborazione dati, protezione della società e della sua attività;
- m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli dalla legge.

Art. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del Mondo.

Art. 5 - GARANZIE COMPLEMENTARI

A titolo puramente esemplificativo, ma non limitativo, si precisa che l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato:

- a) dalla proprietà e conduzione di terreni, di fabbricati, delle aree e relativi impianti; i fabbricati possono essere anche adibiti ad uso:
 - civile, di abitazione e/o rurale;
 - commerciale, industriale e/o deposito merci per deposito e/o industrie esercite da terzi;
- b) nonché altri locali dati in affitto, uso o comodato;
- c) dalla proprietà e/o conduzione di CraI aziendali; da organizzazioni di gite aziendali e da attività ricreative varie;
- d) da organizzazione di congressi e simposi anche per conto di terzi;

- e) da asili e scuole private ad uso aziendale; si precisa che sono considerati terzi anche i dipendenti di tali enti;
- f) nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile (compresa committenza veicoli in genere) nonché del D. Lgs. 494/96 (ed eventuali successive modifiche e integrazioni) di lavori rientranti nell'ambito di applicazione dello stesso, purché l'Assicurato abbia designato, ove disposto dal già menzionato D. Lgs. 494/96, il Responsabile dei lavori, il Coordinatore per la progettazione ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definito dall'art. 583 del Codice penale. L'assicurazione vale altresì per la responsabilità che, ai sensi dell'art. 840 primo comma del Codice civile, incombe sull'Assicurato quale proprietario del fondo sul quale vengono eseguiti i lavori;
- g) da smercio di prodotti inerenti all'attività;
- h) da insegne e cartelli pubblicitari;
- i) dalla partecipazione a fiere e mostre;
- j) da servizi ambulatoriali: è compresa la Responsabilità Civile personale dei medici e delle persone addette al servizio;
- k) per installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere;
- l) durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, inclusi tra questi l'ampliamento, la costruzione a nuovo e il ripristino di padiglioni, capannoni ed edifici vari (con relativo collocamento e montaggio degli impianti industriali) in cui si svolge l'attività dell'Assicurato, purché si tratti di lavori effettuati in economia nel rispetto, qualora previsto, del D. Lgs. 494/96;
- m) per danni causati a terzi da studenti, ricercatori, praticanti, consulenti ed altre persone non dipendenti mentre operano per conto dell'Assicurato;
- n) dall'esercizio di mense e spacci aziendali da chiunque gestite;
- o) da incendio a cose altrui causati da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; resta inteso che questa estensione opererà in II° rischio alla garanzia "RICORSO TERZI" della polizza incendio;
- p) per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;
- q) da cedimento o franamento del terreno;
- r) per danni a condutture e impianti sotterranei compresi i danni da interruzione o sospensione di attività.

Art. 6 - ESTENSIONI DIVERSE

A) Altre ditte e liberi professionisti

Si precisa, a titolo non limitativo, che sono considerati terzi:

- a) i titolari ed i dipendenti di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti di lavoro dell'Assicurata per eseguire lavori di sorveglianza, manutenzione, riparazione, collaudo e pulizia;
- b) i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico e complementari all'attività

formante oggetto dell'assicurazione;

- c) i committenti e loro dipendenti, dei lavori eseguiti dalle società assicurate;
- d) i liberi professionisti (ingegneri, architetti, progettisti e professionisti in genere) che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurata, subiscano il danno negli ambienti di lavoro dell'Assicurata stessa.

La garanzia è operante - nei limiti dei massimali per sinistro e per persona previsto per la Responsabilità Civile verso Terzi - sempreché i danni siano conseguenti a fatti commessi dall'assicurata o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere.

B) Cessione di lavori in appalto o subappalto

Si precisa che l'Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese o persone i lavori e/o prestazioni attinenti all'attività da lui svolta, nonché i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere. Pertanto, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi dai dipendenti di dette imprese e/o persone;
- l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e/o persone e loro dipendenti sono considerati terzi tra di loro.

Per i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 494/96, la garanzia opera sempreché l'Assicurato abbia designato, nel rispetto della predetta Legge, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

C) Responsabilità personale di tutti i dipendenti

L'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale:

- di ciascun dipendente dell'Assicurato, appartenente anche alle categorie dei dirigenti, quadri, impiegati ed operai;
- dei collaboratori e consulenti dell'Assicurato;
- dei tirocinanti che partecipano a corsi di formazione e/o aggiornamento professionale nelle sedi della società anche per gli infortuni cagionati ai dipendenti dell'Assicurato;
- dei componenti il consiglio di amministrazione

per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali entro i massimali previsti per la R.C.O.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia.

D) Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 3 (Esclusioni) lettera i) della presente Sezione, si conviene che l'assicurazione comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

E) Cose in consegna e custodia

Si precisa che la garanzia comprende i danni, anche da furto, a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, compresi i veicoli di proprietà dei dipendenti, e relativo contenuto che non sia valori e preziosi, trovantisi nell'apposita area, all'aperto o al coperto, adibita a parcheggio, purché tale area sia delimitata.

Resta inteso che questa estensione opererà in II° rischio alla polizza incendio.

F) Parcheggi aziendali

Si precisa che sono compresi in garanzia i danni anche da atti vandalici occorsi ai veicoli dei dipendenti e di terzi, compresi i clienti, parcheggiati all'interno degli spazi appositamente attrezzati.

G) Danni a cose in ambito lavori e sulle quali si eseguono i lavori

Si precisa che l'assicurazione comprende il risarcimento dei danni alle cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e alle cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori con esclusione dei danni alle cose oggetto di lavorazione.

H) Rapine e/o attentati

Si precisa che si intende compresa in garanzia la responsabilità che possa ricadere sulla società assicurata a seguito di lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura sindacale.

I) Esalazioni fumogene

Si precisa che si intende compresa in garanzia la responsabilità che possa ricadere sulla società assicurata per danni da urto, collisione e ribaltamento di veicoli in circolazione su reti stradali adiacenti alle sedi ove viene svolta l'attività, in conseguenza di esalazioni fumogene originate da incendio o di altre circostanze ed eventi dannosi che abbiano colpito cose di proprietà o in uso alle società stesse.

L) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Si precisa che viene riconosciuta la qualifica di "Assicurato" anche ai dipendenti e/o non dipendenti (risultanti dalle evidenze amministrative) designati come "responsabile del servizio di protezione e prevenzione", per la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del D.lgs. n° 81/2008.

L'assicurazione è prestata nei limiti, modi e termini, previsti dalla presente polizza, pattuiti con il Contraente.

In caso di corresponsabilità tra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in polizza.

SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE PRESTATORI DI LAVORO

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per gli infortuni sofferti dai Dipendenti e/o dai Prestatori di Lavoro. L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da qualsiasi istituto previdenziale ed assistenziale, nei termini e con le modalità stabilite dalle norme di legge vigenti al momento del sinistro.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

L'assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, qualora l'obbligo di corrispondere i contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali ricada in tutto o in parte sul Contraente e/o sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

I dipendenti, soggetti all'assicurazione obbligatoria presso istituti previdenziali ed assistenziali, inviati all'estero, saranno considerati terzi qualora gli istituti previdenziali ed assistenziali non riconoscano la propria copertura assicurativa. La Società s'impegna a tacitare la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale.

Art. 2 – ESCLUSIONI

L'assicurazione di cui alla presente Sezione non comprende i danni:

- a) derivanti da detenzione o impiego non autorizzati di esplosivi;
- b) direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti; sono tuttavia compresi i danni derivanti da detenzione e impiego di sostanze radioattive, tossiche, esplosive e similari, purché necessarie al funzionamento di macchinari e impianti di produzione, calcolo, elaborazione dati, protezione della società e della sua attività.

Art. 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del Mondo.

Art. 4 – ESTENSIONI DIVERSE

A) Malattie professionali

L'assicurazione è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL o comunque riconosciute come tali dalla Magistratura con l'esclusione di Sindrome da Immunodeficienza Acquisita, asbestosi, silicosi, contagio da virus HIV. Sono inoltre escluse:

- le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- le malattie professionali conseguenti:
 - a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;
 - b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni,

da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano denunciate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli altri atti relativi al caso denunciato.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.

B) Operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria

Nel caso l'Assicurato faccia eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle ubicazioni ove il medesimo svolge la propria attività, con uso di macchine ed attrezzature sia di terzi che propri, la Società prende atto che a tali lavori possono prendere parte anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato.

Semprechè l'Assicurato abbia effettuato, ove richiesto, le necessarie comunicazioni agli Enti preposti all'assicurazione obbligatoria infortuni di cui al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, la garanzia prestata con la presente polizza conserva la propria efficacia.

CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Cod. Civ. verso le Società e i Consorzi controllati, partecipati, consociati e collegati, i Fornitori e i Clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 2 – DANNI PATRIMONIALI PURI

La copertura assicurativa si estende alle richieste di risarcimento formulate da terzi contro l'Assicurato a seguito di danni patrimoniali, intendendosi come tali le perdite pecuniarie che non siano conseguenza di danni a persone o a cose / animali.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Variazione del rischio

Premesso che per “Variazione del rischio” si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità del verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula della polizza, qualsiasi elemento intervenuto

successivamente all'aggiudicazione della polizza, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici (15) giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Nel caso di documentata diminuzione dei valori assicurati o di rischio la Società, a parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice civile, provvederà alla relativa riduzione di premio con decorrenza dal giorno successivo all'avvenuta notifica, rimborsando la corrispondente quota di premio netto pagato e non goduto e rinuncia al relativo recesso.

Art. 2 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Fermo quanto previsto dall'art. 60 del D.lgs n. 36/2023, essendo la polizza di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei (6) mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'art. 1 (Variazione del rischio) delle presenti "Norme che regolano l'assicurazione in generale" e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.120 del D.lgs. 31 marzo 2023, N. 36, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

Il Contraente, entro quindici (15) giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 3 – Clausola di recesso

In caso di mancato accordo, ai sensi dell'art. 2 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) delle presenti "Norme che regolano l'assicurazione in generale", tra le parti, la Società può recedere dalla polizza. Il recesso decorre:

- a. dalla scadenza dell'annualità nel caso in cui il mancato accordo avvenga nei primi sei (6) mesi dell'anno;
- b. dalla scadenza del primo semestre dell'anno successivo nel caso in cui il mancato accordo avvenga nei secondi sei (6) mesi dell'anno.

La facoltà di recesso si esercita entro trenta (30) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 2 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) delle presenti "Norme che regolano l'assicurazione in generale", presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 19 (Produzione di informazioni sui sinistri) delle presenti "Norme che regolano l'assicurazione in generale" riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 4 – Durata dell'assicurazione

La Polizza è stipulata per la durata di anni 2 (due) e mesi 6 (sei) con effetto dalle ore 00:00 del 01 Luglio 2024 alle ore 24:00 del 30 Giugno 2028.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto, pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 30 Giugno 2028.

È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Art. 5 – Recesso in caso di sinistro (opzione base)

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della sua comunicazione; il recesso da parte della Società ha effetto:

- a. dalla scadenza dell'annualità nel caso in cui l'invio della comunicazione mediante lettera raccomandata avvenga nei primi sei (6) mesi dell'anno;
- b. dalla scadenza del primo semestre dell'anno successivo nel caso in cui l'invio della comunicazione mediante lettera raccomandata avvenga nei secondi sei (6) mesi dell'anno.

La Società, entro trenta (30) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 3 (Clausola di recesso).

Art. 5 bis – Recesso in caso di sinistro (opzione migliorativa)

La Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro.

Art. 6 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, avvenute in buona fede, il Contraente e / o l'Assicurato non decadranno dal diritto all'indennizzo.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della comunicazione da farsi al Contraente nei tre (3) mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza delle

dichiarazioni o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 2 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 3 (Clausola di recesso) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale” e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 2 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, dalla ricezione della citata comunicazione. Si applica l’ultimo comma dell’art. 3 (Clausola di recesso).

Art. 7 - Delimitazione temporale della garanzia

La Società è obbligata unicamente per i danni originatisi durante il periodo di efficacia della polizza. Essa, tuttavia, non sarà operante per danni che, pur originatisi durante il periodo di efficacia della polizza, siano denunciati alla Società dopo più di dieci (10) anni dalla cessazione della stessa.

Art. 8 - Pagamento del premio

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata entro quarantacinque (45) giorni dalla data di effetto della polizza; in assenza di tale pagamento l’assicurazione rimane sospesa dal quarantaseiesimo giorno e riprenderà effetto dal giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società alla riscossione dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- a. l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di trenta (30) giorni di cui all’art. 3 del Decreto.
- b. Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 9 – Regolazione del premio

Non è prevista la regolazione del premio.

Art. 10 – Modifiche dell’assicurazione

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 11 – Coassicurazione e delega

Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c. le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla polizza.

La Spettabile <COMPAGNIA> all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche

- per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
 - ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso,

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici con applicazione di un'obbligazione solidale di tutte le Società in deroga all'art. 1911 c.c. anche relativamente al pagamento dell'indennizzo.

In generale, nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 – Obblighi in caso di sinistro

Tutti i sinistri devono essere denunciati alla Società entro trenta (30) giorni dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza, con uno dei seguenti mezzi: telegramma, raccomandata, fax, posta elettronica certificata.

Il Contraente deve fare quanto è in suo potere per evitare o diminuire il danno, ottemperare alle istruzioni della Società, fornire dimostrazione delle spese da lui sostenute permettendo ogni rilevazione od esame da parte degli incaricati della Società, e mettere a disposizione della stessa i documenti necessari a dimostrare l'esistenza del danno ed a determinarne l'ammontare.

Il Contraente che con dolo adoperi, a giustificazione dell'ammontare del danno, documenti non veritieri o mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente documenti, decade dal diritto al risarcimento.

Art. 13 - Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, in aumento al massimale stesso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Qualora l'assicurazione sia estesa ai territori di USA, CANADA e MESSICO, in caso di sinistri verificatisi in tali territori, le spese di cui al presente articolo resteranno a carico della Società nell'ambito del massimale stabilito in polizza.

Rimangono altresì, a carico della Società le spese di difesa nel processo penale fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento in cui cessi l'interesse della Società' alla sua prosecuzione.

Art. 14 – Risoluzione delle controversie

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023, come dettagliatamente individuata all'articolo 26 del Disciplinare di gara.

Art. 15 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e di Legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 16 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato nella presente polizza, valgono le norme di legge, e i documenti di gara.

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente e la Società assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3, commi 8 e 9.

La presente polizza si intenderà risolta di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente e la Società, e comunque ogni soggetto connesso alla presente polizza che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 18 – Produzione di informazioni sui sinistri

Entro trenta (30) giorni dalla fine di ogni annualità e in ogni caso sei (6) mesi prima della scadenza finale della polizza, entro i trenta (30) giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza della polizza. Tale elenco dovrà essere fornito tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero attribuito dalla Società;
- il numero di polizza sulla quale ricade;
- la data di accadimento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'avvenimento (breve nota che descriva l'accaduto);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, con indicazione della data di liquidazione, della eventuale franchigia applicata e dell'ammontare della liquidazione corrisposta al netto della franchigia;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica, con indicazione del relativo importo stimato.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al primo comma del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) del premio annuo della polizza interessata

dall'inadempimento per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari al 10% del premio annuo stesso.

Il mancato adempimento degli obblighi contrattuali che darà luogo all'applicazione della penale stabilita nel presente articolo, dovrà essere contestato alla Società per iscritto dall'Assicurato.

In riscontro alla suddetta contestazione, la Società dovrà comunicare per iscritto allo stesso Assicurato le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Assicurato nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Assicurato a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate alla Società le penali indicate al precedente periodo a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza della polizza. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza della polizza, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 19 – Normativa in tema di contratti pubblici

L'Affidamento delle coperture assicurative previste dal presente contratto è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, la Società dovrà comprovare l'assenza delle condizioni ostative agli articoli del Titolo IV, Capo II del D.Lgs 31 marzo 2023, N. 36, nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Bando di Gara, dal Disciplinare e dal presente Capitolato per il legittimo affidamento delle prestazioni ivi previste e la loro corretta e diligente esecuzione. La Società dovrà comunicare immediatamente al Contraente (Stazione Appaltante) - pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al periodo precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto.

Il Contraente (Stazione Appaltante) si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo alla Società, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.

Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 20 – Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

Art. 21 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali



condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.



ALLEGATO 1) FAC-SIMILE CERTIFICATO

CONTRAENTE	<AZIENDA>
DURATA DEL CONTRATTO	Dalle ore 00:00 del 01 Luglio 2024 Alle ore 24:00 del 30 Giugno 2028
TACITO RINNOVO	NO
RATEAZIONE DEL PREMIO	Il pagamento del premio sarà effettuato dal Contraente in rate semestrali alle scadenze del 30 Giugno e 31 Dicembre di ogni anno.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti
VALUTA	Tutti gli importi del presente Capitolato si intendono in EURO

MASSIMALI

L'assicurazione è prestata sino a concorrenza dei seguenti massimali:

Sezione I - Responsabilità Civile verso Terzi

- Per ogni sinistro € 15.000.000,00

Sezione II - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

- Per ogni sinistro € 15.000.000,00
- Per ogni prestatore di lavoro infortunato € 2.500.000,00

RETRIBUZIONI

	RETRIBUZIONI
<AZIENDA>	

PREMIO ANNUO LORDO "FLAT"	
----------------------------------	--

PREMIO SEMESTRALE LORDO "FLAT"	
---------------------------------------	--